



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI
APPALTI NEI
SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA**

Edizione maggio 2016

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 luglio 2016

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1 L'attività di PREALPI GAS S.r.l., rientra nei cosiddetti "Settori Speciali" dei contratti pubblici così come definiti dall'art.10 e dalla Parte II, titolo VI Capo I del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016.

Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 la formazione, la stipulazione e l'esecuzione dei contratti di fornitura, servizi e lavori di PREALPI GAS S.r.l.

2. Il presente regolamento non si applica ai contratti che vengono aggiudicati per scopi diversi dall'esercizio della attività inerente il settore speciale d'intervento così come previsto all'art.14 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016, che restano regolati dal diritto privato.

Art. 2 - Finalità e principi

1. Il presente regolamento ha il fine di indirizzare l'attività contrattuale di PREALPI GAS S.r.l. secondo criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

2. L'attività negoziale si ispira ai seguenti principi:

- a) perseguimento dei fini "istituzionali" della società;
- b) realizzazione della massima economicità in armonia con l'obiettività delle scelte;
- c) osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali e dei contraenti;
- d) garanzia di conformità e qualità delle forniture, servizi e lavori in affidamento.

Art. 3 – Normativa di riferimento

L'affidamento di forniture, servizi e lavori avviene, salvo quanto diversamente previsto dal presente Regolamento, secondo la normativa attualmente in vigore, ovvero:

- D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" di seguito per brevità "Codice";
- Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006 (D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207) per quanto applicabile ai sensi dell'art.216 del Codice;
- Linee guida per l'attuazione del Codice emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Ogni variazione alla normativa di riferimento in materia, cui il presente Regolamento fa rinvio, comporterà l'automatico adattamento dello stesso.

Art. 4 – Normativa di riferimento

Le soglie comunitarie per le quali è applicabile il seguente regolamento sono quelle indicate all'art.35 del "Codice" periodicamente ed automaticamente aggiornate ai sensi dell'art.35 c.3 del "Codice" stesso.

Sulla base dei Regolamenti Delegati (UE) nn. 2170, 2171 e 2172 del 24 novembre 2015 pubblicati sulla G.U.U.E. del 25 novembre 2015, n. L/307 e come indicato all'art.35 del Codice, gli importi delle soglie comunitarie sono così identificati:

Euro 418.000 per gli appalti di servizi e forniture;

Euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;

Euro 1.000.000 per contratti di servizi specificati all'allegato IX.

Il calcolo del valore stimato degli appalti è sempre da intendersi basato sul totale pagabile, I.V.A. esclusa, compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo.

Nessun intervento che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'affidamento alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di una fascia di importo inferiore.

Non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi distintamente individuati dagli strumenti programmatori della Società, nonché quelli che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile di Settore e/o del Responsabile del procedimento; in particolare, deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili.

Per le altre modalità di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici si rimanda all'art.35 del "Codice".

Art. 5 – Responsabile del Procedimento

In base al modello di organizzazione interna per ogni affidamento viene individuato un Responsabile del Procedimento (R.U.P.), al quale sono attribuite le funzioni previste dal "Codice", oltre che dal presente Regolamento.

Il R.U.P. coincide, di norma, con la figura del Direttore Operativo o, se nominato, dal Responsabile di Settore/Servizio competente in base al modello di organizzazione interna.

In particolare, il R.U.P. oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del Codice:

a) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;

b) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;

c) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;

d) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;

e) fornisce ad PREALPI GAS S.r.l. i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;

f) propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;

g) coordina le attività necessarie per la nomina della commissione giudicatrice, da parte dell'organo competente e le relative procedure sotto il profilo della tempistica e delle modalità da seguire;

h) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio degli elementi relativi agli interventi di sua competenza.

i) provvede a verificare la corretta e tempestiva raccolta e pubblicazione dei dati, di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 ed al D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, di propria competenza.

Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

I compiti di competenza previsti per il R.U.P., possono essere frazionati anche a più soggetti in relazione alle varie fasi procedurali.

TITOLO II – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Sezione I

Lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000

Art. 6 – Ambito oggettivo e modalità di affidamento

Con riferimento ai servizi (inclusi i servizi di progettazione), forniture e lavori di importo inferiore ad euro 40.000 si potrà procedere - su determinazione del R.U.P. – all'affidamento diretto.

Le prestazioni del contratto di lavori devono essere eseguite di norma direttamente dall'appaltatore, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiale necessario all'esecuzione di lavori con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo. Nella richiesta di offerta potranno essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, con le eccezioni da essa previste.

Art. 7 – Criteri di Aggiudicazione

Per la scelta del contraente è seguito, di norma, il criterio "del prezzo più basso".

Eccezionalmente, per lavori, servizi e forniture in cui sia essenziale la tempestività di esecuzione e/o di fornitura, la valutazione potrà concernere, oltre all'elemento prezzo, anche l'offerta di riduzione dei tempi di esecuzione, mentre, nei casi di specialità dell'intervento indicato nel progetto, la valutazione potrà concernere, oltre al prezzo, anche l'offerta di tecniche di esecuzione, o di materiali, o di strumentazioni tecnologiche particolari ("offerta economicamente più vantaggiosa").

Art. 8 – Perfezionamento del contratto

I contratti sono conclusi di norma nella forma della lettera di affidamento (ordine).

Art. 9 – Garanzie

Le ditte esecutrici e/o fornitrici potranno essere tenute a presentare garanzia fidejussoria di cui all'art.103 del Codice.

Di norma si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria di cui all'art.93 del "Codice".

Potrà essere richiesta polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.

Sezione II

Servizi e forniture di importo compreso tra euro 40.000 e la Soglia Comunitaria, nonché lavori di importo compreso tra euro 40.000 ed euro 2.000.000.

Art. 10 – Ambito oggettivo e modalità di affidamento

Gli appalti per servizi (inclusi i servizi di progettazione) e forniture di importo compreso tra euro 40.000 e la Soglia Comunitaria, nonché lavori di importo compreso tra euro 40.000 ed euro 2.000.000, sono affidati, di norma, attraverso una procedura negoziata previo esperimento di gara informale secondo le modalità di seguito specificate. Qualora l'oggetto e le caratteristiche dei servizi, forniture e lavori da affidare richiedano un confronto concorrenziale più ampio, è possibile, su determinazione del Responsabile del procedimento, procedere all'affidamento attraverso una procedura ristretta o aperta.

Alla procedura negoziata saranno invitati almeno 5 imprese a seguito di ricerca di mercato o tra quelle iscritte all'«Albo dei prestatori» di cui al seguente art.11.

Art. 11 – Modalità di utilizzazione dell'«Albo dei prestatori»

Per talune categorie di servizi, forniture e lavori potrà essere istituito l'«Albo dei prestatori» suddiviso per gruppo merceologico, categorie di lavori e classe d'importo. L'elenco dei nominativi da invitare alle procedure negoziate sarà compilato a cura del Responsabile del procedimento, in modo da assicurare una effettiva concorrenza e rotazione in relazione alle caratteristiche dell'appalto. Quando non sia presente un numero sufficiente di soggetti in grado di garantire una effettiva concorrenza, l'elenco delle imprese da invitare potrà essere integrato con soggetti anche non iscritti all'«Albo dei prestatori» individuati sulla base di indagini di mercato. Per i lavori che prevedono una pluralità di categorie, saranno invitate le imprese pluri-qualificate e/o le imprese qualificate nella categoria prevalente che dovranno integrare i requisiti mancanti nel rispetto della normativa vigente (R.T.I., subappalto o avvalimento).

Art. 12 – Criteri di Aggiudicazione

La migliore offerta, di norma, sarà selezionata sulla base del criterio del prezzo più basso. Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base d'appalto al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, pena l'esclusione dalla procedura. Nei casi di specialità dell'intervento indicato nel progetto e su determinazione del Responsabile del procedimento, potrà essere utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. In ogni caso PREALPI GAS S.r.l., non sussistendo, per codesta Società, alcun obbligo a vincolarsi a quanto previsto nel Codice, si riserva la facoltà di procedere alla verifica della congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, siano ritenute anormalmente basse.

Art. 13 – Perfezionamento del contratto

I contratti sono conclusi di norma nella forma della lettera di affidamento (ordine) o contratto nella forma di scrittura privata.

Art. 14 – Garanzie

1. Di norma l'offerta dovrà essere corredata da garanzia cauzionale ai sensi dell'art. 93 del "Codice".

2. Le ditte affidatarie sono tenute a presentare garanzia fidejussoria nella misura prevista dall'art. 103 del "Codice".

Potrà essere richiesta polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.

Art. 15 – Limiti di Aggiudicazione

1. Al fine di garantire una adeguata rotazione tra le imprese iscritte all'«Albo dei prestatori», ciascuna di esse potrà aggiudicarsi non più di n. 2 appalti nello stesso anno dalla data di iscrizione.

2. Con provvedimento adeguatamente motivato del Responsabile di Settore/Servizio o del Responsabile del procedimento e in conformità ai principi di buon andamento ed economicità, si potrà procedere al superamento del predetto limite annuale. La conformità ai suddetti principi potrà essere comprovata dalla affidabilità e convenienza di una impresa iscritta, risultante dalla buona esecuzione di precedenti lavori, nonché dall'idonea prestazione di precedenti servizi e forniture, unita alla applicazione di prezzi vantaggiosi, ovvero dalla particolare relazione tra le caratteristiche tecniche dei lavori, servizi e forniture da affidare e quelle delle imprese da invitare.

Art. 16 – Procedura negoziata

1. Le imprese saranno invitate a partecipare ad una procedura negoziata secondo le modalità sotto elencate. In prima istanza, le imprese saranno invitate simultaneamente per iscritto a presentare offerta mediante lettera d'invito, di norma inviata a mezzo di pec; le lettere d'invito indicheranno un termine perentorio per la presentazione dell'offerta, nonché le modalità di presentazione della stessa. Successivamente alla prima fase, si procederà a richiedere ai concorrenti che abbiano espresso le tre offerte più vantaggiose, un miglioramento delle stesse nei termini e modalità che saranno comunicate di norma tramite fax o pec. Nel caso in cui vengano presentate un numero di offerte inferiori a tre, si procederà a richiedere tale miglioramento ai concorrenti partecipanti alla gara. Tale migliororia non verrà estesa al II ed al III migliore offerente nel caso si riscontrasse uno scostamento del prezzo superiore al 5% rispetto alla migliore offerente. I dati relativi all'esito delle varie fasi di istanza saranno a disposizione dei concorrenti, compatibilmente alle esigenze di riservatezza connesse all'espletamento della gara stessa. La richiesta di migliororia non verrà effettuata nel caso venga utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. La lettera d'invito dovrà contenere i seguenti elementi:

a) luogo, oggetto, importo dell'appalto e degli oneri di sicurezza nonché modalità di pagamento delle prestazioni;

b) criterio di aggiudicazione;

c) riferimenti alla documentazione contrattuale;

d) modalità di presentazione dell'offerta;

e) indicazione della documentazione richiesta;

f) modalità di svolgimento della gara.

g) indicazione delle garanzie richieste;

h) eventuale capitolato speciale d'appalto/foglio patti e condizioni.

3. PREALPI GAS S.r.l. si riserva di utilizzare, per la trasmissione delle lettere di invito e delle successive comunicazioni, mezzi alternativi a quelli di norma impiegati (telefax, posta elettronica, etc.).

Sezione III

Lavori di importo compreso tra euro 2.000.000 e la Soglia Comunitaria

Art. 17 – Ambito oggettivo e modalità di affidamento

1. Gli appalti per lavori di importo compreso tra euro 2.000.000 e la Soglia Comunitaria sono affidati, di norma, attraverso una procedura aperta con pubblicazione di Bando secondo i termini e le modalità di elencate negli articoli successivi.
2. Con determinazione del Responsabile del procedimento, è prevista l'utilizzazione della procedura ristretta o negoziata con previa pubblicazione del bando nei termini elencati negli articoli successivi.
3. Con particolare riferimento ai lavori pubblici, per quanto non disposto nella presente Sezione si rinvia alla vigente normativa di settore in quanto applicabile.

Art. 18 – Contenuto, Termini e Pubblicità

1. Il contenuto minimo del bando è descritto nel Bando-Tipo di cui all'allegato XIV, Parte I, lettera C del "Codice"
2. gli avvisi di indizione e gli esiti della gara sono pubblicati attraverso i seguenti mezzi:
 - Profilo di committente (sito informatico di PREALPI GAS S.r.l.);
 - Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (sino alla data che sarà indicata nel decreto ministeriale di cui all'art.73 del "Codice");
 - sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (sino al 31/12/2016, salvo proroghe);
 - sito informatico presso l'Osservatorio (sino al 31/12/2016, salvo proroghe);
 - sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC dal momento in cui sarà disponibile.
3. Il termine per presentare offerta è fissato nel bando; il termine minimo è di almeno 20 (venti) giorni, decorrenti dalla data del bando.
4. In caso di procedura ristretta o negoziata il termine per la ricezione delle domande di partecipazione è di almeno 10 (dieci) giorni decorrente dalla data di pubblicazione del bando e quello per ricezione delle offerte di almeno 15 (quindici) giorni dalla data d'invito, salvo il caso di un termine ridotto fissato consensualmente.
5. Le modalità ed i termini di accesso al capitolato d'onere ed alla documentazione complementare saranno stabilite nei Disciplinari o nelle lettere d'invito.

Art. 19 – Criteri di aggiudicazione e Valutazione dell'anomalia

1. In relazione all'oggetto dell'appalto ed alle caratteristiche tecniche dei lavori, saranno alternativamente utilizzati i criteri del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso è applicato il meccanismo per l'individuazione delle offerte anormalmente basse previsto dall'art. 97, c. 2 lettera a) del Codice. Se è utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando specificherà le modalità di determinazione della soglia di anomalia. Nel caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, l'eventuale applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale sarà stabilita nel bando. In ogni caso, la stazione appaltante potrà valutare la congruità di quelle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse. Nei Disciplinari o nelle lettere d'invito sono specificate le modalità di presentazione delle eventuali giustificazioni richieste a

corredo dell'offerta. Per la verifica dell'anomalia si applicano i commi 4,5,6 e 7 dell'art.97 del "Codice".

Art. 20 – Perfezionamento del contratto

I contratti sono conclusi di norma mediante contratto nella forma di scrittura privata.

Art. 21 – Aggiudicazione definitiva e Garanzie

1. Di norma l'offerta dovrà essere corredata da garanzia cauzionale ai sensi dell'art. 93 del "Codice".

2. Le ditte affidatarie sono tenute a presentare garanzia fidejussoria nella misura prevista dall'art. 103 del "Codice".

3.L'esecutore avrà l'obbligo di stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa e della responsabilità civile verso terzi e, in relazione alla natura dei lavori, servizi e forniture, potrà essere tenuto a presentare ulteriore polizza assicurativa che tenga indenne la committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.

Sezione IV – Disposizioni complementari

Art. 22 – Subappalto e avvalimento.

1.Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 105 del "Codice".

2. In relazione alla natura o all'importo dell'appalto, il bando di gara potrà prevedere la limitazione dell'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice.

Art. 23 – Annullamento gara e mancata stipula del contratto

PREALPI GAS S.r.l. si riserva il diritto di:

a) procedere all'annullamento della gara qualora sussistano motivate ragioni, individuate con provvedimento del Responsabile del procedimento;

b) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta venisse ritenuta idonea o conveniente;

c) non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta l'aggiudicazione, nel caso di esito negativo delle verifiche sull'aggiudicataria o in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni.

Art. 24 – Limitazione dei candidati nelle procedure

PREALPI GAS S.r.l. nelle procedure ristrette o negoziate relative a lavori, servizi e forniture di cui al presente Regolamento, potrà limitare il numero di candidati idonei da invitare a presentare offerta; in tali ipotesi, PREALPI GAS S.r.l. provvederà a pubblicizzare previamente il numero minimo e massimo dei candidati che verranno invitati a presentare offerta, specificando altresì i criteri da applicare nell'individuazione dei soggetti da invitare. Qualora il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione ed i livelli minimi richiesti dovesse risultare inferiore al numero minimo indicato da PREALPI GAS S.r.l. quest'ultima potrà proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati che avranno richiesto di partecipare e che sono in possesso delle capacità richieste.

Art. 25 – Inadempienze da parte dell'Appaltatore

1.Qualora la controparte contrattuale di PREALPI GAS S.r.l. risulti gravemente o ripetutamente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dal contratto ad essa affidato, il Responsabile del

procedimento, previa diffida, si avvale dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida. Qualora l'impresa risulti iscritta all'«Albo dei prestatori», tali inadempimenti saranno considerati come impeditivi e/o preclusivi della possibilità di mantenere l'iscrizione al predetto «Albo dei prestatori».

2. PREALPI GAS S.r.l. si riserva la facoltà di non consentire la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento alle imprese che, nei tre anni precedenti all'indizione di ciascuna gara, abbiano posto in essere gravi inadempienze nei confronti della Società tali da determinare la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, ovvero alle imprese che, sempre nell'arco temporale sopra indicato, siano risultate soccombenti ad esito di un giudizio ordinario o arbitrale promosso nei confronti di PREALPI GAS S.r.l.

Art. 26 – Ulteriori procedure

PREALPI GAS S.r.l. per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture, potrà utilizzare le ulteriori procedure previste dal “Codice” quali:

- accordi quadro;
- sistemi dinamici di acquisizione;
- aste elettroniche;
- cataloghi elettronici;
- procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione;
- dialoghi competitivi;
- partenariati per l'innovazione;
- procedura negoziata con previa indizione di gara;
- procedura negoziata senza previa indizione di gara.

TITOLO IV – Norme Transitorie e Finali

Art. 27 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di PREALPI GAS S.r.l.

2. Successive modificazioni o integrazioni del “Codice”, della normativa in materia di contratti pubblici, delle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, prevarranno, in quanto applicabili, rispetto alle disposizioni del presente Regolamento, che si intenderanno di diritto abrogate.